



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE
DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DI ENTI PUBBLICI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGI REGIONALI.**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 30 ottobre 2017

*Si assegna il numero **42**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici regionali)

1. La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR) è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge da un commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

2. Le procedure di liquidazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali), sono concluse entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 novembre 2017.

OLIVERIO